INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. **20** DEL **23 DICEMBRE 2021**

Oggetto: **RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2020**

L'anno 2021, il giorno ventitre del mese di dicembre, alle ore diciassette e trenta, nella sala delle riunioni presso la sede dell'IVAT, convocato dal Presidente con le modalità previste dallo Statuto, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition.

Sono presenti i Signori:

		Presente
DOMAINE Bruno	Presidente	Sì
PELLISSIER Ivonne	Consigliere, rappresentante della Regione	Sì
ANZELONI Claudio	Consigliere, rappresentante dei produttori non professionali	Sì
COQUILLARD Dario	Consigliere, rappresentante dei produttori professionali	Sì
DEL FINO Giulio Michele	Consigliere, rappresentante dei produttori professionali	Sì
	Totale presenti 5 Totale assenti 0	

Svolge le funzioni di Segretario Alessandro Cama, Direttore incaricato con deliberazione del Consiglio di amministrazione di IVAT 29 dicembre 2020 n. 40.

È presente alla riunione il Revisore dei Conti, Antonio Carlo Franco.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza, illustra l'argomento di cui all'oggetto indicato all'ordine del giorno:

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE POSSEDUTE AL 31 DICEMBRE 2020

Deliberazione n. 20 del 23/12/2021

Il Presidente:

- richiama il comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", nel seguito abbreviato con TUSP, il quale stabilisce l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui esse detengono partecipazioni, dirette o indirette, e di predisporre eventualmente un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione nel caso ricorrano i presupposti di cui al comma 2;
- richiama la determinazione del Presidente 29 settembre 2017 n. 73, ratificata dal Consiglio di amministrazione con deliberazione 26 ottobre 2017 n. 41, con la quale è effettuata la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 24 del TUSP, ed è accertato:
  - il solo possesso di 500 azioni della società INVA SPA, pari allo 0,0098 % delle quote societarie;
  - che il ruolo e le attività svolti dalla società INVA SPA sono funzionali a garantire la produzione di servizi di carattere generale strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'IVAT, in conformità all'articolo 4 del TUSP;
  - che non sono necessari piani di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle suddette partecipazioni;
- richiama le deliberazioni del Consiglio di amministrazione 20 dicembre 2018 n. 51, 16 dicembre 2019 n. 50 e 29 dicembre 2020 n. 42 con le quali è effettuata la razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP, e viene accertato che la situazione è rimasta inalterata rispetto a quanto emerso dalla revisione straordinaria;
- riporta i rilievi della Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta della Corte dei conti, espressi nei confronti di IVAT e di altri enti con le deliberazioni 28 luglio 2020 n. 13 e 20 maggio 2021 n. 8, riguardanti la composizione dell'organo amministrativo di INVA SPA, costituito da 3 componenti, in presunto contrasto con il comma 2 dell'articolo 11 del TUSP il quale stabilisce che "l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico";
- evidenzia come l'interpretazione della locuzione "di norma" ammetta deroghe alla prescrizione contenuta nel comma 2 dell'articolo 11 del TUSP;
- ricorda che la composizione del Consiglio di amministrazione è stabilita dall'articolo 5 della legge regionale 17 agosto 1987 n. 81, costitutiva di INVA SPA, in un numero massimo di 5 membri, di cui 3 nominati dalla Giunta regionale;
- sottolinea l'impossibilità da parte di IVAT di promuovere una modifica della detta legge regionale al fine di pervenire ad un organo amministrativo di INVA SPA costituito da un amministratore unico, rimuovendo così l'illegittimità sollevata dalla Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta della Corte dei conti;
- descrive la necessità da parte di IVAT di avvalersi dei servizi di centrale di committenza regionale, erogati da INVA SPA, in relazione agli obblighi del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" per i quali non è percorribile la cessione della partecipazione in questione;

- illustra i contatti che il Direttore e lo stesso Presidente di IVAT hanno stabilito con il Direttore e il Presidente di INVA SPA e con l'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro della Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di sensibilizzare gli interlocutori in merito al rilievo mosso dalla Sezione di controllo per la regione Valle d'Aosta della Corte dei conti;
- riferisce che, nonostante il rilevo, non ricorre alcuna delle condizioni elencate al comma 2 dell'articolo 20 del TUSP, tali da rendere necessario un piano di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche.

Il Consiglio di amministrazione:

- udito quanto riferito dal Presidente;
- considerata la discussione a cui hanno partecipato tutti i consiglieri presenti;
- dato atto che il Direttore ha apposto il proprio parere favorevole di legittimità rispetto al presente provvedimento, ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2010 n. 22;
- all'unanimità dei voti favorevoli espressi;

D E L I B E R A

1. di dare atto che la partecipazione in INVA SPA, che si concretizza alla data del 31 dicembre 2020 con il possesso di 500 azioni, è conforme alle disposizioni del TUSP e non richiede alcun piano di razionalizzazione, predisposto ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del testo unico;
2. di dare atto che, alla data del 31 dicembre 2020, IVAT non deteneva quote di partecipazione né dirette né indirette in altre società;
3. incaricare la parte gestionale affinché pubblichi il presente provvedimento nella sezione Partecipazioni del sito del Ministero dell'economia e finanze, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20 del TUSP, in modo da rendere disponibile l'atto anche in favore della Sezione di controllo della Corte dei conti.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione dell'argomento.

Letto, approvato e in data 24/12/2021 sottoscritto.

Il Presidente	Il Segretario
firmato digitalmente	firmato digitalmente
Bruno DOMAINE	CAMA Alessandro

==========